



# COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 DEL 30/06/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15, in video conferenza si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere		AG
ROBERTI WILLIAM	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
GIANNINI CLAUDIO	Consigliere		AG
GESSI LORIS	Consigliere	X	
TOSI MARINA	Consigliere		AG
MAZZA MIRELLA	Consigliere	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Rita Benini, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: ROBERTI WILLIAM, BAGAGLI GENNY, MAZZA MIRELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Deluca Luigi, illustrativa della seguente deliberazione;

Premesso che :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC di cui al citato art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

Richiamati:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Decreto Proroghe) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 69 del 2 maggio 2021 che prevede limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato il vigente "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)", approvato con propria deliberazione n. 22 del 26/09/2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive Europee sull'Economia Circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) sotto diversi profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo delle direttive comunitarie n. 851/2018 e n. 98/2008 riforma l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene:

- 1) sulla definizione di rifiuti di cui all'art. 183 del citato D.Lgs. 152/2006;
- 2) sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) sulle definizioni in materia di imballaggio di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

- 4) sulla possibilità data alle UND di conferire ai di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;

Dato altresì atto che il D.Lgs. 116/2020 pur essendo entrato in vigore il 26/09/2020, all'art. 6 comma 5 del medesimo decreto viene stabilito che *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli artt. 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2, oltre agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'art. 8 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*;

Preso atto che le principali novità che interessano il regolamento TARI possono essere sommariamente riepilogate di seguito:

- a) cambia secondo la nuova formulazione dell'art. 183 del TUA la definizione di rifiuto urbano; ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera b-ter), sono rifiuti urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del TUA e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale (TUA);
- b) cambia, secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'rt. 184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; sono altresì speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali mentre restano tassabili le superfici (mense, uffici, servizi, ecc.) che non hanno alcun collegamento quanto alla produzione dei rifiuti con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- c) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del TUA le superfici destinate alle attività di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), e), f) e h) (lavorazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio e sanitarie) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò le superfici destinate alla lavorazione, ove si producono prevalentemente e in via continuativa rifiuti speciali diversi dagli urbani, sono escluse dalla tassazione mentre rimangono tassabili le superfici quali uffici, mense, magazzini di prodotti finiti, servizi, ecc. non funzionalmente collegate all'area di lavorazione. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali ed urbani e qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie interessata le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- d) Il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani si intende abrogato a decorrere dal 26/09/2020 e conseguentemente perdono efficacia tutte le norme di assimilazione quantitativa già individuate dal Comune e assimilazione qualitativa ex-lege;
- e) Dal combinato disposto dell'art. 198, comma 2-bis e art. 238, comma 10, del TUA viene data la possibilità alle UND di conferire fuori dal servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; in tal caso le medesime utenze devono comunicare la scelta di servirsi del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza quinquennale; in tal caso è prevista l'esclusione della quota TARI variabile.
- f) L'art. 30, comma 5, del D.L. “Sostegni” n. 41 del 22/03/2021, così come modificato in sede di conversione con L. 69/2021 prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Dato atto :

-che il canone mercatale, di cui al proprio regolamento approvato con deliberazione C.C. 3 del 27/03/2021, in vigore dal 01/01/2021, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e per le fiere, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera, come previsto dall'articolo 1, commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013;  
- che il tributo giornaliero sui rifiuti continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;

Considerato inoltre che l'articolo 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto la riduzione del tributo TARI nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia per i quali la pensione è erogata dall'Istituto Previdenziale dello Stato di residenza;

Richiamate la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il Comune di Savignano sul Rubicone approvata con delibera CC. 5 del 28/03/2019, come modificata con delibera CC. n. 26 del 28/11/2020, in cui è stata inclusa in convenzione anche la gestione delle attività del servizio Tributi;

Ritenuto, nell'ottica della gestione associata, di procedere ad una omogeneizzazione degli atti e nel caso di specie il Regolamento TARI;

Vista la proposta del nuovo Regolamento TARI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, modificato in base alle novità normative sopra riportate e rielaborato attraverso una nuova veste grafica, non modificando le scelte agevolative fatte in precedenza;

Tenuto conto che le modifiche hanno decorrenza 01/01/2021 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Preso comunque atto che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente;

Visto il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come convertito con L. 58/2019, che all'art. 15-bis introduce sostanziali modifiche all'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (disciplinati dall'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011) prevedendo in particolare che *"i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale all'IRPEF, dall'IMU e TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Preso atto che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 Ottobre si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di CC. n. 33 del 23/12/2020 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 34 del 23/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, immediatamente esecutiva;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000,

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto che nessun consigliere ha reso dichiarazione di voto;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 8  
Votanti: 6  
Astenuiti: 2 (Gessi e Mazza)  
Favorevoli: 6  
Contrari: /

### **DELIBERA**

1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano il Regolamento TARI aggiornato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la cui efficacia decorre dal 01 gennaio 2021.
2. di dare infine atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre

### **DELIBERA**

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
Avv. Rita Benini

Il Sindaco  
Silverio Zabberoni